

TRIBUNALE DI ROVIGO

CONCORDATO MINORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ai sensi dell'art. 74 e seguenti del D. Lgs. n. 83 del 17/06/2022

La Sig.ra Benini Elisa (C.F. BNNLSE85C45H620B) nata a Rovigo il 05/03/1985, residente a Rovigo, Via Passetto n. 27, in proprio, in seguito denominato anche "debitore" od "istante", con l'assistenza del Dott. Luciano Mauro Dottore Commercialista con studio in Ferrara via Carlo Mayr, 9/a Tel. 0532769406, mail lucio@studiogadda.it (c.f.: MRALCN72L11D548Y), il quale chiede che tutte le comunicazioni e le notifiche vengano effettuate al proprio indirizzo PEC luciano.mauro@pec.it.

Premesso che:

- 1) la Sig.ra Benini Elisa presentava in data 04/02/2022 all'OCC Rodigino (Organismo di Composizione della Crisi iscritto al Registro presso il Ministero della Giustizia) istanza per la nomina di un professionista con funzioni di gestore della crisi;
- 2) in riferimento alla citata istanza, il predetto O.C.C. comunicava di avere nominato il Dott. Federico Salvalaggio con studio a Rovigo Via Ricchieri n. 11, iscritto all'albo dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, il quale accettava l'incarico;
- 3) la Sig.ra Benini Elisa svolge l'attività di dietista professionista attraverso una partita iva individuale, attività iniziata nel corso del 2019;
- 4) la Sig.ra Benini Elisa è unita in matrimonio con il Sig. Fiorin Enrico (che lavora come dipendente a tempo indeterminato) e attualmente la coppia non ha figli;
- 5) i debiti assunti dall'istante non riguardano attività imprenditoriali passate o presenti e l'attività lavorativa in genere; fanno in realtà riferimento ad un acquisto di un immobile in Sermide (MN) e al relativo mutuo contratto per finanziare questo acquisto. Si precisa che infatti, fidandosi del padre, si intestò l'immobile ed il relativo mutuo senza avere la capacità restitutiva del finanziamento ottenuto confidando nel fatto che fosse il padre a provvedere alla provvista necessaria al pagamento delle rate del mutuo. Questo non avvenne, tanto



che nel corso del tempo i rapporti figlia/genitore si deteriorarono irrimediabilmente a causa dei problemi che la Sig.ra Benini si trovò a dover gestire nei confronti con la banca mutuante e altri finanziatori anch'essi non soddisfatti dal padre come da accordi iniziali;

6) la Sig.ra Benini può pertanto essere ammessa alla procedura *de qua*, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 74 del D.Lgs. 83/2022 in quanto non si tratta di un consumatore e la proposta ha l'intento di consentirle di proseguire la propria attività professionale come disposto dall'art. 74 co. 1 e co. 2 del richiamato decreto legislativo.

* * *

Ciò premesso, la Sig.ra Benini Elisa formula la seguente proposta di accordo di "concordato minore" i cui punti fondamentali sono così capitolati:

1. Considerazioni preliminari
2. Le cause del sovraindebitamento
3. Elenco delle poste attive e delle poste passive
4. Capacità reddituale, situazione familiare e disponibilità residue
5. Proposta
6. Riserva di apportare modifiche
7. Conclusioni

* * *

1 - CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Al ricorso è da allegare, come effettivamente avviene, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 83/2022, la seguente documentazione:

- A bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi e iva, degli ultimi 3 anni precisando però che il regime fiscale della ricorrente è quello "forfetario" di cui alla L. 23 dicembre



2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss., per via di ciò non esistono scritture contabili in quanto chi possiede i requisiti per aderire a tale regime fiscale ne è esonerato, resta l'obbligo della redazione e invio telematico per la dichiarazione iva e dei redditi;

B una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

C elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle cause di prelazione e le rispettive somme dovute;

D gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;

E la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

F Autocertificazione di residenza e stato di famiglia;

G Relazione particolareggiata dell'O.C.C. ed attestazione sulla fattibilità del piano;

Riguardo alla previsione di cui all'art. 75 co. 1, lett. a), nella parte in cui si fa riferimento al deposito delle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, si allegano le dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2018 all'anno 2020. Per quanto riguarda le scritture contabili della posizione professionale quale dietista professionista che, essendo svolta in "regime forfetario" limita la documentazione alle sole fatture emesse anno per anno oltre che alle dichiarazioni dei redditi e iva.

Si evidenzia altresì che a carico della Sig.ra Benini Elisa non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. o di altre disposizioni contenute in leggi speciali.

* * *

La presente proposta si pone l'obiettivo di fornire attraverso l'attività professionale svolta la provvista necessaria per trovare un accordo con i creditori e far così fronte ai propri debiti nel rispetto dei privilegi di legge goduti dai singoli creditori;

La proposta, si precisa inoltre, non prevede l'apporto di finanze esterne al fine di coadiuvare alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui versa la Sig.ra Benini.

Si precisa qui che il marito Fiorin Enrico, già si fa carico con i propri redditi di sostenere le spese familiari alle quali, tuttavia, la Sig.ra Benini contribuisce con i propri redditi professionali prodotti come detto.



La proposta ha un orizzonte temporale della durata di mesi 48, stante la destinazione di redditi futuri, al fine di pervenire ad una soddisfazione migliorativa dei creditori rispetto ad una soluzione solamente “liquidatoria”.

2 - LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

In data 22/03/2007 per questioni relative all'attività svolta dal padre, egli le chiese di intestarsi un immobile in Sermide (MN), operazione che il padre aveva interesse a concludere oltre al relativo finanziamento nella forma di mutuo ipotecario, a nome della figlia Elisa. Ovviamente data la giovane età di quel momento si fidò del padre ma lui non restituì alla banca le somme da questa prestate a titolo di mutuo per acquistare l'immobile e questo fu l'inizio dei problemi che la hanno condotta in questa situazione, dato che in quel momento da studentessa non era certo in grado di versare alla banca le rate del mutuo che, si ripete, per i loro accordi avrebbe dovuto di fatto versare lui.

I rapporti padre – figlia si deteriorarono da lì in avanti irrimediabilmente e ovviamente la banca attuò quanto in suo potere per recuperare le somme concesse, infatti venne pignorato l'immobile e radicata l'esecuzione immobiliare n. 257/2014 presso il Tribunale di Mantova ponendo in vendita coattiva l'immobile. L'esito di questa procedura fu che dopo numerosi esperimenti tutti infruttuosi, vennero rimessi gli atti al Giudice dell'esecuzione il quale decise, sentite la parti, di estinguere la procedura in considerazione del fatto che dopo l'ultimo esperimento fissato e anch'esso deserto il valore del successivo esperimento (€ 9.000,00) non avrebbe consentito neppure il recupero delle spese dichiarando quindi l'estinzione del procedimento per “antieconomicità”.

In esito a ciò quindi l'immobile, rimasto ovviamente di proprietà dell'istante, venne da lei donato al padre attraverso un atto notarile in data 30/07/2021. Questa scelta fu fatta non per sottrarre un bene dalla propria disponibilità (tra l'altro di valore nullo) danneggiando in quel modo i creditori, ma in modo da evitare per se stessa “emorragie” di debiti per imu, oneri consortili e condominiali a suo carico di fatto “restituendo” in questo modo il bene al padre perché affrontasse lui almeno tali spese. E' dunque opportuno rimarcare che la Sig.ra Elisa Benini si trova in situazione di sovraindebitamento perché si è trovata a dover gestire la restituzione di un mutuo ipotecario, disattesi gli accordi da parte del padre, per lei insostenibile senza avere i redditi necessari. La stessa infatti, oggi, non può aprirsi un conto corrente o intestarsi alcunché in quanto per



via della sua situazione debitoria gli verrebbe pignorato ogni acquisto e bloccata ogni iniziativa bancaria. Tuttavia dal 2019 ha avviato un'attività libero professionale di dietista professionista che le consente di avere un reddito. Una parte di questo flusso di reddito, detratte le somme necessarie alle spese con cui partecipa alla gestione familiare, verranno convogliate nella procedura offrendo quindi per 48 mesi una somma per far fronte ai propri debiti. Nel tentativo di trovare possibili soluzioni per ridimensionare gli importi o dilazionare i pagamenti, e a conferma della propria volontà di estinguere le pendenze, ma unicamente per mancanza della liquidità necessaria, la Sig.ra Benini non è riuscita a concretizzare i propri propositi. Tutto questo porta oggi ad affermare, come dato oggettivo, la definitiva incapacità dell'istante di poter saldare l'intero ammontare dei suoi debiti.

3 – ELENCO DELLE POSTE ATTIVE E DELLE POSTE PASSIVE

3.1 – *Beni immobili*

Non risultano tra i beni di proprietà di Elisa Benini beni immobili. Tuttavia risultava, come già anticipato, un immobile di proprietà che la stessa con atto notarile a rogito Dott.ssa Simonetta Doro del 30/07/2021 ha donato al padre. Si tratta di un immobile di valore ad oggi quasi nullo, che il padre intestò alla figlia senza mai farsi carico delle rate del mutuo, come da accordi, creando non pochi problemi alla figlia. Il creditore ipotecario azionò il proprio credito radicando l'esecuzione immobiliare rubricata al n. 257/2014 presso il Tribunale di Mantova che venne poi chiusa per antieconomicità a testimoniare il nullo interesse del pubblico per questo bene immobile da un lato, e lo scarso valore che nel corso degli esperimenti che si sono tenuti dall'altro. Infatti l'antieconomicità venne dichiarata dal Tribunale di Mantova quando il bene raggiunse il valore di € 9.000,00 per il successivo esperimento che, appunto, non si tenne in quanto la procedura venne dichiarata estinta.

Altro aspetto che occorre evidenziare e ribadire sul punto è che, al termine della procedura esecutiva, la donazione al padre di questo bene, non è stata attuata allo scopo di sottrarre un bene ai creditori (anche se comunque si tratta di un atto di disposizione del patrimonio), ma aveva lo scopo di evitare un'emorragia di denaro per imu e altre imposte per un bene che nemmeno avrebbe dovuto entrare nella sfera patrimoniale della ricorrente e che la stessa non poteva permettersi. E' da aggiungere infine una considerazione importante ovvero che, ad ogni modo, il creditore ipotecario resta comunque garantito in quanto su tale immobile,



entrato nel patrimonio del padre della Sig.ra Benini, resta la garanzia ipotecaria e la possibilità di soddisfarsi. In più il creditore ipotecario può ottenere da questa procedura una somma superiore a quello che è il valore di quell'immobile "certificato" dai numerosi esperimenti d'asta andati deserti, in quanto la cifra che incasserebbe dalla ricorrente è superiore al valore di cui al bene immobile nel corso dell'udienza per decidere se proseguire o meno con la procedura esecutiva individuale poi estinta.

Non risultano, oltre a quello di cui sopra altri beni immobili di proprietà della ricorrente.

3.2 – Beni mobili e beni mobili registrati

La Sig.ra Elisa Benini non è proprietaria di beni mobili registrati, come da apposita visura al P.R.A..

3.3 – La posizione professionale di dietista

L'attività lavorativa riconducibile alla ricorrente è quella di dietista professionista. La Sig.ra Elisa Benini ebbe ad aprire una partita iva individuale in data 01/03/2019 per iniziare questa attività, dopo aver ottenuto le necessarie abilitazioni. Si tratta quindi di un'attività condotta da libero professionista che la ha consentito in questi primissimi anni di attività di iniziare a farsi conoscere nel suo settore.

Questa attività le ha consentito di fatturare nel 2019 € 1.050,00 (anche se ha avuto reddito da lavoro dipendente per un ammontare complessivo di € 8.164,00, nel 2020 € 20.821,00 nel 2021 € 27.515,00, come si vede in crescita a testimonianza del buon andamento, seppur da poco avviato, della sua attività.

3.4 Elenco delle poste passive

Le poste passive dei debiti della ricorrente sono in origine di diversa tipologia. Risulta un creditore originariamente ipotecario riferito al mutuo di cui all'immobile poi donato. Risultano poi debiti chirografari per un finanziamento, debiti per imu per l'immobile noto, spese condominiali sempre riferite all'immobile poi donato, cartelle esattoriali dell'agente della riscossione e alcuni importi per il Consorzio di Bonifica.

Ai fini della presente procedura si fa presente che in assenza nella procedura del bene su cui è iscritta la garanzia ipotecaria in parola, il credito della banca (peraltro libera di eseguire il donatario dell'operazione sopra indicata) è da considerarsi chirografario. Allo stesso modo il credito del Comune di Sermide (MN) per imu va considerato in chirografo in assenza del bene immobile per il quale è sorto il debito nella presente procedura.

La tabella che segue illustra quanto appena elencato:



CREDITORE	IMPORTO	INDIRIZZO PEC	TIPOLOGIA
Aqui SPV Srl	100.359,85	info@acqui@pec.prelis.it	Creditore in origine ipotecario che ha acquistato da BPER Banca Spa il credito deteriorato
Banca IFS SpA	49.782,26	sovraindebitamento@bancaifs.legalmail.it	finanziamento n. 800004301579 chirografario oltre spese liquidate € 1.904,15 in DL, oltre spese CTU € 2.664,48
Condominio "Giorgia"	1.492,59	nadia.guerzoni@avocatimantova.it	secondo atto di precetto per oneri condominiali immobile poi donato
Agenzia Entrate Riscossione	5.218,65	VEN.procedura.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it	estratto di ruolo
Comune di Sermide per Tasi	75,00	segreteria@pec.comune.sermide.mn.it	accertamenti risultanti anni 2014 e 2015
Comune di Sermide per IMU	2.455,00	segreteria@pec.comune.sermide.mn.it	accertamenti risultanti anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Consorzio Burana	39,24	segreteria@pec.consorzioburana.it	oneri consorzi anno 2020 e 2021
OCC Rodigino	1.588,74	occ.rodigino.idirittideldebitore@pec.it	oneri prededucibili, compenso dell'OCC
TOTALE	161.011,33		

4 – CAPACITA' REDDITUALE, SITUAZIONE FAMILIARE E DISPONIBILITA' RESIDUE

La Sig.ra Elisa Benini risulta, come da stato di famiglia e da atto di matrimonio, sposata in regime di separazione dei beni con il Sig. Enrico Fiorin. La stessa opera con una partita iva individuale n. 01579100296 quale dietista professionista con attività in Rovigo che le ha permesso di raggiungere per gli anni 2019, 2020, 2021, i fatturati già indicati ovvero: 2019 € 1.050,00, nel 2020 € 20.821,00 nel 2021 € 27.515,00. Si precisa che l'attività libero professionale recentemente iniziata è l'unica fonte di reddito della ricorrente.

Di seguito, si riportano i dati salienti delle ultime tre dichiarazioni della sig.ra Elisa Benini:

ENTRATE	730/2019 redditi 2018	Unico 2020 redditi 2019	Unico 2021 redditi 2020
REDDITO LORDO	15.040,00	9.204,00	22.309,00
IRPEF	1.683,00	831,00	846,00
ADDIZIONALI	341,00	100,00	30,00
REDDITO NETTO ANNUO	13.016,00	8.273,00	21.433,00
REDDITO NETTO MENSILE	1.084,67	689,42	1.786,08

Come detto il regime fiscale con il quale la partita iva per l'attività di dietista professionista è condotta è quello cosiddetto "forfetario" e pertanto quale agevolazione non c'è l'obbligo di tenuta della contabilità, restando solamente quello relativo all'emissione della fattura e l'indicazione del reddito prodotto nella compilazione del quadro LM del modello Redditi, oltre come detto al modello iva. Sono infatti le dichiarazioni dei redditi stesse, sulla base delle fatture emesse, a fare fede sulla veridicità dei dati in questo senso.

In riferimento alla situazione personale, si è detto che la Sig.ra Benini è unita in matrimonio con il Sig. Enrico Fiorin in regime di separazione dei beni, legame dal quale ad oggi non sono nati figli. Si specifica che il marito svolge un'attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che l'immobile in cui la famiglia vive è del padre del Sig. Fiorin. Lo stesso Sig. Fiorin, per via dei problemi della moglie, ha tutte le utenze a lui



intestate, compresa l'auto che viene usata da entrambi. La Sig.ra Benini, per via di accordi tra di loro, partecipa alle spese familiari con parte del reddito che produce derivante ovviamente dalla propria attività professionale. A questo punto è necessario conteggiare la somma che la ricorrente può mettere a disposizione dei creditori.

Il primo riferimento è quello dell'assegno sociale che l'INPS fissa per il 2022 in € 468,28 mensili (per 13 mensilità), questo parametrato all'anno e viene aumentato del 50% per ottenere il valore di € 760,95 e va moltiplicato per il parametro Isee per nuclei familiari di due componenti che è 1,57. Si ottiene il valore di € 1.194,70 che rappresenta un indice di "vita dignitosa". Considerando che il fatturato della ricorrente per il 2021 (anno certificato più recente) è di € 27.515,00, che vanno dedotte le spese effettivamente sostenute per produrlo quantificate in € 3.900,00 e fatta la media mensile si ottiene il valore di € 1.968,00. Da questo si toglie il valore di € 1.194,70 e si ottiene € 773,30.

Da qui discende che la somma mensile che la ricorrente può mettere a disposizione dei creditori è, per tutta la durata della procedura, arrotondando in considerazione anche dell'aleatorietà del fatturato di un libero professionista con reddito incerto, in € 750,00. Così facendo si individua una cifra che può essere posta in favore dei creditori in maniera credibile e fattibile da un lato, e che dall'altro consenta di avere una vita dignitosa. Questo conteggio ha inoltre il vantaggio di ovviare a dispendiose produzioni di documenti a testimoniare spese alimentari, igiene, abbigliamento a meno di specifiche e particolari voci di spesa che in questo caso non risultano.

Ad ogni modo si allega, sottoscritto dalla ricorrente, l'elenco delle spese familiari sostenute, per quanto a carico del marito e per quanto a carico della Sig.ra Benini a titolo di partecipazione nonostante i problemi che inevitabilmente la presenza dei debiti che conosciamo crei.

5 – PROPOSTA

La sig.ra Elisa Benini intende comporre la propria crisi mediante la corresponsione della somma mensile, per tutta la durata della procedura quantificata in 48 mesi, di € 750,00 derivante dal proprio reddito libero professionale con la quale è prevista la soddisfazione de:

- i crediti prededucibili, per un ammontare di € 1.588,74, per la parte da inserire e pagato in via prioritaria riferiti al compenso dell'OCC, nella misura del 100%;



- come detto nei precedenti paragrafi del presente ricorso mancando nella proposta del bene immobile su cui grava l'ipoteca (anche se il creditore ipotecario resta comunque garantito in quanto il credito "segue" il bene sul quale l'ipoteca grava), il credito in questa procedura viene considerato in via chirografaria, lo stesso ragionamento viene fatto per il debito di imposta municipale unica riferito al momento in cui l'immobile era di proprietà della ricorrente.

Pertanto tutti i crediti risultanti dalle ricerche effettuate sono tutti appartenenti alla categoria dei creditori chirografari ai quali si può attribuire l'attivo della procedura in base al "peso" delle singole poste creditorie sul totale dei debiti accertati.

In riferimento ai **termini di esecuzione** della proposta, il piano prevede di corrispondere:

- le spese prededucibili, entro un anno dall'omologa della procedura, in ordine al periodico versamento pattuito dalla ricorrente consentendo mensilmente di accumulare la provvista necessaria;
- i crediti chirografari, come anticipato, annualmente con riparti parziali appositamente effettuati in base al "peso" delle singole poste debitorie;

6 – RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche od integrazioni giudicate necessarie dagli organi della procedura.

7 – CONCLUSIONI

In base a quanto descritto in precedenza, la Sig.ra Elisa Benini, soggetto in crisi per la situazione di sovraindebitamento, deposita una proposta che prevede la soddisfazione dei creditori mediante una somma mensile di € 750,00 derivante dalla propria attività di dietista professionista, per tutta la durata della procedura. Il piano prevede un orizzonte temporale della durata di mesi 48, compatibile con le esigenze di speditezza delle procedure concorsuali, al fine di pervenire ad una soddisfazione migliorativa dei creditori rispetto ad una soluzione solamente "liquidatoria".



Si specifica infatti che l'ipotesi proposta è sicuramente migliorativa dell'alternativa liquidatoria. Questa conclusione è da ricercarsi nel fatto che liquidando il patrimonio della ricorrente, che dovrebbe chiudere l'attività di dietista professionista attività che non è patrimonializzata, mancherebbe del tutto la somma di € 750,00 per i 48 mesi di durata della procedura in quanto non sarebbe più in grado di produrre reddito. Dovrebbe essere posta in essere una azione revocatoria della recente donazione dell'immobile al padre del luglio 2021, immobile che, si ricorda, è stato pignorato dal creditore ipotecario e infruttuosamente sottoposto ad esecuzione immobiliare che risulta estinta per "antieconomicità" in quanto il prezzo base d'asta dopo l'ultimo infruttuoso esperimento avrebbe raggiunto solamente il valore di € 9.000,00. Immobile che andrà di nuovo periziato, e venduto all'asta tramite la liquidazione del patrimonio con i costi di procedura che ne conseguono, ma andrà tenuto in debito conto della "storia" della precedente e recente esecuzione immobiliare infruttuosamente estinta.

Quindi, di fronte ad un valore certo offerto dalla ricorrente ai creditori per il tramite dell'accordo proposto, la liquidazione del patrimonio andrebbe unicamente a soddisfare, e pure in percentuale, solamente le spese della procedura e il creditore ipotecario nulla o quasi residuando con ogni probabilità per gli altri creditori, garantendo comunque entrate per la procedura inferiori a parità di ammontare dei debiti, nella liquidazione rispetto all'accordo proposto.

La sottoscritta Elisa Benini pone al cospetto del Tribunale e dei suoi creditori, formulando una proposta che rappresenta la migliore alternativa per la tutela dell'intero ceto creditorio, che difficilmente potrà contestarne la convenienza in quanto più vantaggiosa rispetto a qualsivoglia differente soluzione, ivi compresa la liquidazione controllata del patrimonio ex artt. da 268 a 277 D. Lgs. 83/2022, per le ragioni poco sopra illustrate.

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta per il tramite del consulente che la assiste,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché Voglia accogliere le seguenti

conclusioni:

In via principale

- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione della sig.ra Elisa Benini alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 74 e seguenti D. Lgs. 83/2022;



chiede

a questo Giudice l'applicazione delle misure di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, permanendo i quali risulterebbe senz'altro pregiudicato il buon esito del presente ricorso così come proposto. Altresì, la medesima ricorrente

chiede

che questo Giudice, verificati i presupposti di cui al medesimo comma 4 di cui al citato articolo del CCI in vigore, disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- per l'effetto, dichiarare l'apertura del procedimento e stabilire con decreto l'udienza di cui all'art. 78 comma 1, D. Lgs. 83/2022, con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 98,00.

Rovigo li, 15/11/2022

Elisa Benini



A) AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA

(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

la sottoscritta Benini Elisa (C.F.: BNNLSE85C45H620B) nata a Rovigo il 05/03/1985, residente a Rovigo in Via Passetto n. 27,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di ESSERE RESIDENTE a Rovigo in Via Passetto n. 27, e che la FAMIGLIA È COMPOSTA dalla dichiarante e dal marito Enrico Fiorin.

Ferrara, 15 novembre 2022

B) Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute:

CREDITORE	IMPORTO
Aqui SPV Srl	100.359,85
Banca IFIS SpA	49.782,26
Condominio "Giorgia"	1.492,59
Agenzia Entrate Riscossione	5.218,65
Comune di Sermide per Tasi	75,00
Comune di Sermide per IMU	2.455,00
Consorzio Burana	39,24
OCC Rodigino	1.588,74
TOTALE	161.011,33

C) Elenco spese di famiglia:





TIPO	IMPORTO
Fatture emesse 2021	28.511,00
Spese sostenute	6.537,19
Imposta sostitutiva	1.112,00
contributi gestione asp	5.033,00
reddito annuale netto	16.828,81
reddito mensile netto	1.319,87
quota partecipazione spese famiglia	566,67
somma mensile attribuita alla proc	750,00
residuo	2,40

REDDITO PROFESSIONALE 2021 IN REGIME FORFETARIO

TIPO	IMPORTO	INTESTAZIONE
farmacia/visto	400,00	stimato
trasporti	500,00	stimato
imprevisti	300,00	stimato
accoglimento	400,00	stimato
alimenti	2.200,00	partecipazione alla spesa
Utenze e finanziamenti marito	3.000,00	quota stimata partecipazione
	6.800,00	TOTALE

SPESA ANNUA FAMILIARI

TIPO	IMPORTO	INTESTAZIONE
ric parte	30,50	elisa
iscrizione albo	73,50	elisa
ass ne disdeg	40,00	elisa
aiuto per sito	47,35	elisa
ludwig consulenze	2.300,00	elisa
nutrimento sostituito	805,65	elisa
certificato di nascita	450,00	elisa
Varie professionali	540,65	elisa
cellulare	80,94	elisa
pubblicità facebook/google	571,35	elisa
restituzione nastro 91x12	1.092,00	elisa
	6.537,19	TOTALE

SPESA ANNUA PROFESSIONALI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

TIPO	IMPORTO	INTESTAZIONE
acqua	22,03	marito
acqua	40,58	marito
acqua	20,87	marito
acqua	39,44	marito
gas	54,35	marito
gas	207,16	marito
gas	44,92	marito
gas	146,53	marito
gas	208,51	marito
gas	35,56	marito
luce	149,42	marito
luce	162,19	marito
luce	157,60	marito
luce	156,75	marito
luce	119,96	marito
luce	153,14	marito
agor	1.700,00	marito
agor	5.075,80	marito
	8.298,63	TOTALE

SPESA FAMIGLIA ANNUA

SOVRAINDEBITAMENTO ELISA BENINI

TRIBUNALE DI ROVIGO

CONCORDATO MINORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

INTEGRAZIONE

ai sensi dell'art. 74 e seguenti del D. Lgs. n. 83 del 17/06/2022

La Sig.ra Benini Elisa (C.F. BNNLSE85C45H620B) nata a Rovigo il 05/03/1985, residente a Rovigo, Via Passetto n. 27, in proprio, in seguito denominato anche "debitore" od "istante", con l'assistenza del Dott. Luciano Mauro Dottore Commercialista con studio in Ferrara via Carlo Mayr, 9/a Tel. 0532769406, mail lucio@studiogadda.it (c.f.: MRALCN72L11D548Y), il quale chiede che tutte le comunicazioni e le notifiche vengano effettuate al proprio indirizzo PEC luciano.mauro@pec.it.

Premesso che:

- 1) la Sig.ra Benini Elisa presentava in data 04/02/2022 all'OCC Rodigino (Organismo di Composizione della Crisi iscritto al Registro presso il Ministero della Giustizia) istanza per la nomina di un professionista con funzioni di gestore della crisi;
- 2) in riferimento alla citata istanza, il predetto O.C.C. comunicava di avere nominato il Dott. Federico Salvalaggio con studio a Rovigo Via Ricchieri n. 11, iscritto all'albo dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, il quale accettava l'incarico;
- 3) la Sig.ra Benini Elisa svolge l'attività di dietista professionista attraverso una partita iva individuale, attività iniziata nel corso del 2019;
- 4) la Sig.ra Benini Elisa è unita in matrimonio con il Sig. Fiorin Enrico (che lavora come dipendente a tempo indeterminato) e attualmente la coppia non ha figli;
- 5) i debiti assunti dall'istante non riguardano attività imprenditoriali passate o presenti e l'attività lavorativa in genere; fanno in realtà riferimento ad un acquisto di un immobile in Sermide (MN) e al relativo mutuo contratto per finanziare questo acquisto. Si precisa che infatti, fidandosi del padre, si intestò l'immobile ed il

relativo mutuo senza avere la capacità restitutiva del finanziamento ottenuto confidando nel fatto che fosse il padre a provvedere alla provvista necessaria al pagamento delle rate del mutuo. Questo non avvenne, tanto che nel corso del tempo i rapporti figlia/genitore si deteriorarono irrimediabilmente a causa dei problemi che la Sig.ra Benini si trovò a dover gestire nei confronti con la banca mutuante e altri finanziatori anch'essi non soddisfatti dal padre come da accordi iniziali;

6) che il Giudice con suo provvedimento del 7 giugno ultimo scorso chiarisce come, contrariamente a quanto inizialmente espresso, la ricorrente non possa usufruire della procedura di "concordato minore" ex art. 74 CCI in quanto, brevemente, i debiti risultanti a suo carico non derivano da attività professionale od imprenditoriale; fatto questo che impedisce l'accesso alla procedura richiamata prevista dal vigente CCI;

7) che nella memoria depositata e all'udienza tenuta il 23 giugno ultimo scorso, è emerso come ci sia la possibilità, espressa in udienza anche direttamente dalla ricorrente, che il marito titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato possa effettivamente porre una somma mensile derivante da questo suo reddito e che è possibile qualificare come finanza esterna consentendo quindi, come previsto dal comma 2 dell'art. 74 del vigente CCI, a comunque presentare ai creditori una proposta di concordato minore che sia, a questo punto migliorativa di quella inizialmente ed erroneamente depositata;

8) il Sig. Enrico Fiorin marito della ricorrente Elisa Benini nell'ambito di questa procedura mette quindi a disposizione dei creditori la somma di € 100,00 al mese per tutti i 48 mesi di durata della procedura, somma derivante da redditi di cui al proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La nuova e diversa proposta depositata dalla ricorrente Elisa Benini come identificata in epigrafe prevede per la composizione della propria crisi nella forma del concordato minore di cui al vigente CCI la corresponsione alla procedura della somma mensile di € 750,00 per tutti i 48 mesi di durata della stessa come nella proposta originaria e derivante da propri redditi da attività libero professionale a cui va aggiunta la somma di € 100,00 derivante da finanza esterna apportata dal marito Sig. Enrico Fiorin con redditi propri, resta invariato tutto il resto qui non citato e indicato, facendo altresì presente che l'attuale proposta di cui alla presente integrazione è senz'altro migliorativa di quella depositata inizialmente. La posizione debitoria che si riporta resta la seguente:

CREDITORE	IMPORTO	INDIRIZZO PEC	TIPOLOGIA
Aqui SPV Srl	100.359,85	infoacquisti@pec.prelis.it	Creditore in origine ipotecario che ha acquistato da BPER Banca Spa il credito deteriorato
Banca IFIS SpA	49.782,26	sovraindebitamento@bancalifelegalmail.it	finanziamento n. 800004301579 chirografario oltre spese liquidate € 1.904,15 in DI, oltre spese CTU € 2.664,48
Condominio "Giorgia"	1.482,59	radia.querzoni@avocatimartovai.it	secondo atto di progetto per oneri condominiali immobile poi donato
Agenzia Entrate Riscossione	5.218,65	VEN.procedura.concorsuali.spec.all@pec.agenziaiscossione.gov.it	estratto di ruolo
Comune di Sermide per Tasi	75,00	segreteria@pec.comune.sermide.mn.it	accertamenti risultanti anni 2014 e 2015
Comune di Sermide per IMU	2.455,00	segreteria@pec.comune.sermide.mn.it	accertamenti risultanti anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Consorzio Burana	39,24	segreteria@pec.consorzioBurana.it	oneri consorziali anno 2020 e 2021
OCC Rodigino	1.588,74	occ.rodigino.dirittoleddebitore@pec.it	oneri prededucibili, compenso dell'OCC
TOTALE	161.011,33		

Da questa tabella emerge come l'importo dei debiti sia di complessivi € 159.422,59, con un attivo disponibile di € 36.000,00 complessivo e dedotte le prededuzioni di cui al compenso dell'OCC rodigino interamente pagata, e che la percentuale di soddisfazione sia del 21,5849%. Con l'apporto di finanza esterna data dal marito di € 100,00 per 48 mesi l'attivo diventa di € 40.800,00 e pertanto la percentuale su cui i creditori, si ricorda tutti chirografari, diventi pari al 24,5957% dimostrando quindi come questa proposta integrata sia migliorativa della precedente depositata.

La sottoscritta Elisa Benini pone al cospetto del Tribunale e dei suoi creditori, formulando una proposta che rappresenta la migliore alternativa per la tutela dell'intero ceto creditorio, che difficilmente potrà contestarne la convenienza in quanto più vantaggiosa rispetto a qualsivoglia differente soluzione, ivi compresa la liquidazione controllata del patrimonio ex artt. da 268 a 277 D. Lgs. 83/2022, per le ragioni poco sopra illustrate.

Per quanto sopra esposto, la sottoscritta per il tramite del consulente che la assiste,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché Voglia accogliere le seguenti

conclusioni:

In via principale

- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione della sig.ra Elisa Benini alla procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 74 e seguenti D. Lgs. 83/2022;

chiede

a questo Giudice l'applicazione delle misure di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, permanendo i quali risulterebbe senz'altro pregiudicato il buon esito del presente ricorso così come proposto.

Altresì, la medesima ricorrente

chiede

che questo Giudice, verificati i presupposti di cui al medesimo comma 4 di cui al citato articolo del CCI in vigore, disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- per l'effetto, dichiarare l'apertura del procedimento e stabilire con decreto l'udienza di cui all'art. 78 comma 1, D. Lgs. 83/2022, con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

Rovigo lì, 24/06/2023

Elisa Benini

Allegati:

- 1) CU 23 Sig. Enrico Fiorin
- 2) ultime 3 buste paga Sig. Enrico Fiorin
- 3) integrazione relazione OCC Dott. Federico Salvalaggio

Sent. n. 39/2023 pubbl. il 25/09/2023
Rep. n. 39/2023 del 25/09/2023

P.U. 24-1/ 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO

N. 38/2023 SENT.

N. 38/2023 REP.

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Benedetta Barbera, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 80 CCII

Vista la proposta di concordato minore depositata in data 21-11-2022 nell'interesse di BENINI ELISA (C.F. BNNLSE85C45H620B), rilevato che pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII da parte dell'OCC, dott. Federico Salvalaggio;

rilevato che sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII, in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Rovigo;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC;

esaminati gli atti;

rilevato che ai fini dell'ammissibilità ex art. 77 CCII della domanda di concordato minore è necessario che:

- la stessa sia corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore non presenti requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII;
- il debitore non sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che la ricorrente ha riferito che nel 2021 ha sottoscritto atto di donazione, a favore del padre, dell'immobile acquistato con mutuo nel 2007, esponendo che detto immobile era stato



sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 257/2014 presso il Tribunale di Mantova, la quale venne dichiarata chiusa per antieconomicità quando il bene raggiunse il valore di € 9.000;

rilevato che la ricorrente ha dedotto, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata in data 13.12.2022 dalla scrivente Giudice, che tale atto di donazione non risulta un atto in frode ai creditori, per le seguenti ragioni: i) in quanto non è impedito al creditore ipotecario di effettuare nei confronti del padre della ricorrente (donatario) una nuova e diversa esecuzione immobiliare per far valere le proprie ragioni creditorie, stante l'ipoteca di cui al mutuo contratto tuttora iscritta sul bene; ii) gli altri creditori di cui al concordato minore potrebbero proporre un'azione revocatoria avverso l'atto di donazione in esame ottenendo così una dichiarazione di inefficacia a loro favore, tuttavia, il valore di cui alla liquidazione di questo immobile verrebbe totalmente assorbito dal creditore ipotecario per la sua parziale soddisfazione (l'ipoteca gravante sullo stesso è pari ad € 196.460,00, per capitale € 98.230,00), nulla residuando per gli altri creditori privilegiati e chirografari, atteso il modesto valore dell'immobile, come testimoniato dalla chiusura per antieconomicità della procedura esecutiva RG 257/2014 (l'ultima asta andata deserta prevedeva un'offerta minima di € 12.973,00);

rilevato, inoltre, che la ricorrente ha giustificato tale operazione "sospetta" deducendo che ha inteso donare l'immobile al padre per evitare l'aggravarsi della sua situazione debitoria, essendo costretta, altrimenti, a sostenere le relative spese imu, oneri consortili e condominiali;

rilevato che l'OCC nella sua relazione particolareggiata e nella nota integrativa del 9.01.2023 ha confermato quanto dedotto dalla ricorrente;

rivelato che, sulla base di quanto dedotto dalla ricorrente e dall'OCC non ricorrono le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;

rilevato che il debito complessivo risulta essere pari ad € 161.011,33;

precisato che il piano prevede la corresponsione da parte di Elisa Benini della somma mensile, per tutta la durata della procedura quantificata in 48 mesi, di € 750,00 derivante dal proprio reddito libero professionale e con la quale è prevista la soddisfazione dei:

- crediti prededucibili, per un ammontare di € 1.588,74, per la parte da inserire e pagato in via prioritaria riferiti al compenso dell'OCC, nella misura del 100%;



-crediti chirografari nella misura del 21,5849%;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;

rilevato che il Tribunale con decreto del 07.06.2023 ha rilevato che *"nel ricorso e nella relazione dell'OCC si è dato atto che i debiti assunti dall'istante non riguardano attività imprenditoriali passate o presenti e neppure l'attività lavorativa che la stessa attualmente svolge come dietista professionista, ma che sorgono dall'acquisto di un immobile in Sermide (MN) e dal mancato pagamento del relativo mutuo e di altre spese, come imu, oneri consortili e condominiali sempre attinenti detto immobile; rilevato che l'art. 74 CCII, co. 1 e 2 recita che "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"; rilevato, dunque, che non può accedere al concordato minore il consumatore, salvo vi sia l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; rilevato che alla luce dell'art. 2 lett. e) CCII la nozione di consumatore debba essere intesa come il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria; rilevato, pertanto, che i debiti assunti dalla ricorrente non derivano dalla propria attività d'impresa o professionale, ma risultano avere origine consumeristica, così da integrare la nozione di "consumatore", al quale è preclusa la possibilità di accedere alla procedura di concordato minore, salvo l'apporto di finanza esterna;"*;

rilevato che a seguito di tali osservazioni la ricorrente ha presentato in data 03.07.2023 un'integrazione al piano precedentemente depositato, così prevedendo che il marito di quest'ultima, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, versi una somma mensile



in favore della procedura, segnatamente la somma di € 100,00 per tutti i 48 mesi di durata della procedura;

rilevato che, a seguito di tale modifica del piano precedentemente depositato (ossia l'apporto di finanza esterna di € 100,00 per 48 mesi), l'attivo diventerebbe di € 40.800,00 e, pertanto, la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari sarebbe pari al 24,5957%;

rilevato che la proposta precedente depositata garantiva una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 21,5849%;

atteso il parere favorevole dell'OCC in ordine alla modifica apportata dalla debitrice in data 03/07/2023, deducendo che *"l'apporto esterno proposto aumenta in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori anche in considerazione del fatto che il confronto va fatto con l'alternativa liquidatoria, non potendo la ricorrente presentare la proposta senza apporto essendo considerata consumatore. Pertanto, con l'apporto esterno i creditori chirografari avrebbero una percentuale di soddisfo maggiorata dell'8.66% rispetto all'alternativa liquidatoria (24,60-15,94)";*

rilevato che il piano così come modificato veniva notificato a tutti i creditori, come da nota depositata dall'OCC in data 06.09.2023;

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti alla ricorrente indicate in ricorso ammontano a € 1.194,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma (di € 1.194,00) appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato;

ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura;

ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;

p.q.m.

visto l'art. 80 C.C.I.I.

OMOLOGA



Sent. n. 39/2023 pubbl. il 25/09/2023
Rep. n. 39/2023 del 25/09/2023

il concordato minore proposto da **BENINI ELISA** (C.F. BNNLSE85C45H620B) nata a Rovigo il 05/03/1985, residente a Rovigo, Via Passetto n. 27;

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

CONFERMA

la nomina dell'o.c.c. dott. **Federico Salvalaggio**;

DISPONE

che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità e depositi semestralmente apposita relazione informativa sullo stato di esecuzione del piano;

DISPONE

che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale di Rovigo;

PRESCRIVE

che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.L.;

DISPONE

La trascrizione della presente sentenza a cura dell'o.c.c. in presenza di beni immobili o mobili registrati;



Sent. n. 39/2023 pubbl. il 25/09/2023
Rep. n. 39/2023 del 25/09/2023

DISPONE

che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale; ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.);

DICHIARA chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito all'OCC e al debitore.

Rovigo, 19/09/2023

Il Giudice

Benedetta Barbera

